

La Riforma J. P. Morgan desovranizza definitivamente l'Italia

Di Gianmarco Landi ImolaOggi 25 Ottobre 2016

La Riforma J.P.Morgan desovranizza definitivamente l'Italia.
Dallo "spirito comunitario" alle imposizioni dell'UE che, di fatto,
desovranizzano lo Stato italiano.



Il Primo grandissimo motivo per votare NO al Referendum non è quello del Senato nominato dal Palazzo ed eventualmente ridotto a bivacco di politici in conflitto con la Magistratura, ma è per la modifica dell'**Art.117** il quale recita che: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali."

In base ad un intreccio di norme che ne modificano altre, il nuovo articolo 31 della Riforma Renzi andrebbe a modificare il 117 in cui verrebbe sancita la

sottomissione delle norme italiane rispetto all'Ordinamento dell'UNIONE EUROPEA, cioè nessuna Legge italiana potrà mai più essere contraria ad una disposizione dell'Ordinamento della UE.

In poche parole, introducendo i termini “Unione Europea” all’apice della Gerarchia delle Fonti del Diritto, si passa da una gerarchia delle fonti che contemplava norme comunitarie, cioè sortite da spirito comunitario, a quelle di una Fonte di diritto di per sé denominata UNIONE EUROPEA, che è all’apice punto e basta.

La differenza è tanto sottile quanto tagliente in senso politico democratico, perché letteralmente le Norme dell’Unione Europea non sono la stessa cosa delle Norme Comunitarie.

Un esempio iperbolico: se per una qualche decisione UE tradotta in norme dalla stessa UE, le banche potessero toglierti i soldi dal conto corrente (Bail in) con un qualsiasi giustificativo normato UE, esse potranno farlo e qualsiasi Istituzione italiana, Parlamento compreso, non potrà fare nulla, perché **le norme statali nulla potranno rispetto a quelle dell’Unione Europea** che, ripeto, sarà fonte di diritto non strettamente comunitaria, cioè con il contributo dello Stato italiano. Dato che il viluppo di parole usate per presentare questa riforma non dice chiaramente che **lo Stato italiano avrà una potestà legislativa sottoposta a quella della UE**, ma ciò si evince dopo riflessione attenta, chiarisco che l’articolo 117 della Costituzione voluto da Renzi è il seguente: **“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e dagli obblighi internazionali.”**

Questo l’Art. 31. (Modifica dell’articolo 117 della Costituzione)

1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei **vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e dagli obblighi internazionali**. **Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:**

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
- n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
- o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;

- p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
- t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
- u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
- v) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione Europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».